



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 29/05/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 5 maggio 2003, n. 22

P.O.R. Puglia 2000-2006 - ASSE IV "Sistemi locali di Sviluppo - Misura 4.17 "Aiuti al commercio"
Azione a): Programma di sostegno alle attività commerciali delle PSU nella Regione Puglia -
Approvazione bando.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerati gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001;

Vista la deliberazione G.R. n. 36 del 30/01/2001

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Misura, dalla quale emerge che:

Il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 è stato approvato dalla Commissione Europea l'8.8.2000 con Decisione n. C(2000) 2349. Il Complemento di Programmazione 2000-2006 e relativi cronogrammi delle Misure sono stati approvati dalla Giunta Regionale in data 11 Dicembre 2000 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 16 Febbraio 2001.

La Legge Regionale 25 Settembre 2000, n. 13, ha stabilito le procedure per l'attivazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006.

All'interno dell'asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo", del P.O.R. 2000 - 2006, per la Misura 4.17, azione a) il Complemento di Programmazione prevede che le procedure siano quelle di cui alla L.R. n. 3/2001 che disciplina i regimi regionali di aiuto alle PMI così "come modificata dalla L.R. n. 23/2001 e lo stesso Complemento di Programmazione prevede Che le procedure siano attivate attraverso convenzione con Istituti di credito o Società di servizi controllate dagli stessi selezionati ai sensi del D.Lgs. 157/95.

Con determinazione n. 14 del 23/07/2002 il Dirigente dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie ha preso atto dei risultati di gara per l'affidamento dell'attività istruttoria, monitoraggio ed erogazione dei finanziamenti e successivamente sono state sottoscritte le relative convenzioni con gli istituti di credito.

Con deliberazione n. 2076 del 27/12/2001 la Giunta Regionale approvò lo schema di bando relativo all'azione a). Detto schema è stato ora adeguato ed aggiornato alla luce degli atti successivamente adottati dalla Giunta Regionale tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte e nel Manuale delle Procedure approvato dalla Giunta Regionale.

Tutto ciò premesso, si ritiene di approvare il bando, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per la misura 4.17, azione a), "Programma di sostegno alle attività commerciali delle PMI nella Regione Puglia".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di misura;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

di approvare il bando, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per la misura 4.17, azione a "Programma di sostegno alle attività commerciali delle PMI nella Regione Puglia";

di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

di dare atto che si provvederà, con successivi atti, all'impegno e alla liquidazione dei previsti finanziamenti ai soggetti beneficiari;

di trasmettere avviso del presente bando al Settore Contatti e Appalti dell'Assessorato AA.GG. per i successivi adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;

gli adempimenti conseguenti al presente atto, sono demandati al Settore Commercio.

Originale registrato è trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al 5° comma della L.R. n. 7/97.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
BANDO

PREMESSA

Al fine di attivare le risorse finanziarie degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2000 - 2006, la Regione Puglia con il presente bando rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la valutazione delle domande di contributo agli investimenti produttivi per favorire lo Sviluppo economico della Regione Puglia.

La strategia adottata mira ad un ampliamento della gamma delle attività finanziabili e ad una maggiore

estensione dei soggetti beneficiari e dei comparti da sostenere, riconoscendo la centralità dell'impresa e dell'occupazione nelle politiche di sviluppo.

Tali incentivi saranno erogati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 4/1/2001 n. 3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuti" così come modificata dalla Legge regionale 10 agosto 2001, n. 23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni s.m. e i. nonché nel rispetto dei regolamenti comunitari richiamati nella suddetta legge n. 23 del 10/8/2001.

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano ad Euro 28.336.792,00 comprensive della quota stanziata per la misura 4.17 per l'esercizio dell'anno 2004 ed al netto delle somme riservate ad altre azioni.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI comprese quelle a conduzione giovanile e femminile che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:

- a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
- b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura inferiore classificata M1;
- c) attività commerciale di vendita per corrispondenza;
- d) attività di commercio elettronico;

Ai fini della corretta ed univoca interpretazione delle suddette attività si forniscono le seguenti specificazioni:

- Per quanto concerne la precedente lettera a) per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
- Per quanto concerne la precedente lettera b) per medie superfici inferiori M1 si intendono gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; con superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- per quanto concerne la precedente lettera d), per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un portale o sito web (e-commerce);

Le leggi di riferimento per le specificazioni sopra riportate sono il D. L.vo 114/98 e la L.R. 24/99.

I requisiti soggettivi di ammissibilità di cui sopra devono sussistere, ai fini del mantenimento delle agevolazioni eventualmente concesse, per il periodo di vincolo di destinazione dei beni agevolati.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa al soggetto convenzionato / soggetto istruttore attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto

richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile, e che gli stessi devono essere già rispondenti ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

2.2 Le imprese beneficiarie sono quelle classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti:

è definita media l'impresa che:

- 1) ha meno di 95 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro
- 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza;

è definita piccola l'impresa che:

- 1) ha meno di 20 dipendenti e
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro
- 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza.

Ai fini di cui sopra è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Le imprese di cui al precedente comma possono essere anche costituite in forma consortile attraverso partecipazioni che possano esprimere stabili sinergie a carattere prevalentemente tecnologico, produttivo e di mercato favorendo il coinvolgimento di imprese locali.

Gli aiuti previsti dal seguente Bando non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE

I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unità locali ubicate nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia commerciale, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

ART. 4 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI

4.1 Sono ammissibili le spese relative al solo acquisto diretto da parte dell'azienda di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime siano strettamente attinenti, funzionali e dimensionate alle effettive finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Al fine di individuare i programmi e le spese ammissibili, con riferimento alle attività di cui al precedente punto 2.1, si distinguono i seguenti casi:

1. esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato: il programma può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o il trasferimento di una unità locale esistente;
2. esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura M1, attività di vendita per corrispondenza o di commercio elettronico: il programma può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o il trasferimento di una unità locale esistente;

4.2 Con riferimento ai paragrafi del precedente punto 4.1 si considera:

I "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento dei volumi di vendita e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche ivi compreso il trasferimento volontario volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unità locali;

II "ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la potenzialità di un'unità locale esistente attraverso l'incremento significativo della "superficie di vendita dell'unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente;.

III "ristrutturazione" il programma che sia volto alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate nell'unità locale esistente.

4.3 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

4.4 Le spese complessive di ogni programma di investimenti non potranno essere inferiori a Euro 25.000.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria, nella misura in cui queste ultime siano strettamente attinenti, funzionali e dimensionate alle effettive finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

- a) studi, progettazione, spese generali e acquisizione di servizi. La voce comprende:
- studi di fattibilità economico-finanziaria;
 - studi di valutazione di impatto ambientale;
 - servizi per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - servizi finalizzati al risparmio energetico;
 - servizi finalizzati alla salvaguardia ambientale.
 - progettazioni esecutive di opere murarie ed assimilate;
 - direzione lavori;

- collaudi di legge;
- oneri per concessioni edilizie;
- implementazioni di sistemi internazionali riconosciuti di certificazione di qualità e ambientali secondo standard e metodologia internazionalmente riconosciuti e limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma;

Le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

Le spese di cui al presente punto a) sono agevolabili fino ad un massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza;

c) mezzi mobili strettamente necessari alla gestione delle attività purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni; sono comunque esclusi i mezzi di trasporto targati di merci e/o persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

d) programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. La ditta venditrice dei programmi e la ditta acquirente non devono avere, all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art. 2359 del C.C.);

e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo (quote iniziali di franchising), in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni. La ditta venditrice dei brevetti e la ditta acquirente non devono avere, all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art. 2359 del C.C.);

f) opere murarie ed assimilate;

g) infrastrutture specifiche aziendali;

Le spese di cui ai punti f) e g) sono ammesse qualora relative a opere di adeguamento o ampliamento di immobili preesistenti. Sono pertanto escluse le costruzioni di nuovi immobili e l'acquisto di immobili preesistenti.

Le spese di cui alle lettere a), d) ed e), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lettera e), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;

Le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A.

Sono comunque escluse dalle agevolazioni anche le seguenti spese:

- a) le spese per imposte e tasse;
- b) le spese notarili;
- c) l'acquisto di mezzi mobili targati;

- d) le spese relative all'acquisto di scorte;
- e) le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- f) le spese di funzionamento in generale;
- g) le spese non capitalizzate;
- h) le spese di pura sostituzione;
- i) le spese in leasing;

Ai fini dell'ammissibilità del contributo in conto impianti le spese devono essere totalmente supportate da fatture e documenti fiscalmente equipollenti.

Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

I progetti ammessi a finanziamento, se ricadenti in aree S.I.C. e Z.P.S, devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza Ambientale. Qualora la procedura non sia stata ancora avviata, l'effettiva erogazione del finanziamento sarà subordinata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza Ambientale condotta ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta del D.P.R. 357/97, della Dir. CE 92/43 e della LL.R. 13/2000.

Qualora il programma non venga ultimato in ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni; la Regione - tramite il competente Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato - Settore Commercio potrà, difatti, autorizzare eccezionalmente - previa richiesta da parte dell'impresa beneficiaria e su proposta del Soggetto Convenzionato - una proroga per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore una sola volta.

Non possono essere agevolate spese effettuate successivamente il termine di cui sopra. Si considereranno, pertanto, revocate parzialmente le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma devono essere effettuati da parte dell'impresa beneficiaria esclusivamente tramite bonifico utilizzando specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate tra l'altro le risorse di spettanza delle imprese legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale.

I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di:

- cinque anni dalla data della loro entrata in funzione relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
- dieci anni relativamente a strutture, stabilimenti altri tipi di beni immobili comunque denominati

ART. 6 - INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso nella forma di contributo in conto impianti nel rispetto della misura massima del 35% Esn + (per le sole PMI) 15% Esl. Tuttavia, il valore assoluto del contributo concedibile non potrà superare il limite del 50% del programma di investimenti e comunque il valore di Euro 100.000.

L'applicabilità dei regimi di aiuto è disciplinata ai sensi della Legge Regionale 3/2001. Ne consegue che per quanto non espressamente previsto, per quanto compatibile e non in contrasto con il presente bando, si fa riferimento alla suddetta legge così come modificata dalla Legge Regionale n° 23/2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI

La ditta richiedente dovrà dimostrare all'atto della presentazione della domanda di essere in grado di far fronte agli impegni finanziari connessi con la realizzazione, l'avviamento e la gestione dell'iniziativa proposta, attraverso la comprovata disponibilità di mezzi propri, in misura non inferiore al 25% dell'importo degli investimenti previsti dal programma di investimenti, e di avere anche a mezzo di finanziamenti concessi per la realizzazione dell'iniziativa stessa da parte di una o più istituzioni finanziarie le risorse necessarie a copertura della residua parte degli investimenti e delle necessità previste in termini di capitale circolante, non coperte dalle agevolazioni di cui al presente bando.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, la ditta richiedente dovrà produrre idonea documentazione a dimostrazione della copertura finanziaria del programma d'investimento (copia della delibera di impegno della ditta richiedente all'apporto dei mezzi propri, originale dell'attestazione rilasciata da un istituto bancario comprovante la disponibilità di mezzi finanziari idonei alla copertura finanziaria, copia della delibera dell'ente creditizio attestante l'impegno al rilascio di un finanziamento a breve/medio/lungo termine).

ART.8 - ISTITUTI CONVENZIONATI

Le imprese presentano le istanze ad uno dei soggetti istruttori riportati all'allegato n.

In relazione alle istanze pervenute si procederà ad accertare:

- 1) la pertinenza della documentazione prescritta all'art. 10; la comprovata disponibilità di mezzi propri dell'impresa richiedente così come indicato all'art. 7;
- 2) la validità tecnico, economica e finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento al layout dell'iniziativa, alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano economico e finanziario che dovrà essere rappresentato per il solo anno di entrata a regime del programma di investimento;
- 3) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;
- 4) l'ammissibilità del settore di intervento e la congruità delle spese esposte nel programma di investimento.

Entro 90 giorni - pur in presenza di richiesta di integrazioni - dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Soggetto Convenzionato potrà completare ed inviare le istruttorie in corso. Il suddetto termine è pertanto da intendersi come termine ultimo di invio (così come previsto all'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra il Soggetto Convenzionato e la Regione Puglia).

Dal calcolo di cui sopra va escluso il mese di agosto considerato a tutto gli effetti di sospensione dell'attività istruttoria.

L'Assessorato competente, entro il sesto giorno dalla ricezione delle risultanze istruttorie dai Soggetti Convenzionati dovrà approntare la graduatoria definitiva, da approvare con determinazione del Dirigente di Settore, nell'ambito delle risorse finanziarie fornite dal bando, e provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Entro il 30° giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP la concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore.

Di tale determinazione, entro 2 giorni dall'adozione verrà data comunicazione ai Soggetti Beneficiari ed

ai Soggetti Convenzionati, ai quali sarà altresì trasmessa graduatoria definitiva.

Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa il soggetto convenzionato / soggetto istruttore può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre dieci giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e l'Assessorato competente, tempestivamente informato dal soggetto convenzionato / soggetto istruttore, ne dà immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata, con nota trasmessa per conoscenza anche al soggetto convenzionato / soggetto istruttore.

In ogni caso, pur in presenza di richiesta di integrazione, l'attività istruttoria non potrà prolungarsi oltre l'80° giorno dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (nel computo non è conteggiato il mese di agosto).

Nei 12 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva la graduatoria stessa potrà essere scalata dall'Assessorato competente, che potrà finanziare altri Soggetti Beneficiari, in sostituzione di iniziative oggetto di revoche o rinunce, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.

ART. 9 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Le spese per l'attività di istruttoria delle domande di aiuto sono a carico del richiedente quale corrispettivo del servizio prestato a favore del medesimo.

Dette spese devono essere versate all'atto di presentazione della domanda tramite bonifico bancario, a pena di inammissibilità, sul conto indicato dalla banca/società convenzionata scelta per l'attività di istruttoria così come riportato nell'allegato n. 4. Tale bonifico dovrà essere inviato contestualmente alla domanda di agevolazione. Il bonifico bancario deve riportare la seguente causale "POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.17 - Azione A - Programma di sostegno agli investimenti produttivi - settore Commercio - Bando pubblicato sul BURP n. del ..".

Per i soggetti ammessi a beneficiare degli aiuti la Regione assumerà a carico delle risorse proprie del bilancio regionale le succitate spese rimborsandole agli stessi soggetti attraverso le banche/società.

Il compenso comprensivo di IVA (al 20%) per l'attività istruttoria non dovrà essere superiore a 1.800 Euro di cui 1.500 euro imponibili e 300 Euro per l'IVA;

Qualora l'istruttoria riguardi una nuova impresa, il compenso, in considerazione dei necessari maggiori e diversi accertamenti, è incrementato di 120 Euro (di cui 100 euro imponibili e 20 euro per l'IVA).

A tal fine un'impresa viene considerata "nuova" quando, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande non può esibire, in quanto non è ancora in possesso, i due bilanci approvati o le due ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Per le domande, per le quali non sia effettuata una attività di istruttoria di natura tecnica, economica e finanziaria, la banca restituirà il compenso percepito, al netto delle spese sostenute per l'attività di ricezione che sono quantificabili in Euro 250 + IVA al 20%.

Tali importi saranno regolarmente fatturati dal Soggetto Convenzionato all'impresa.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti sottoscritta fra istituti di credito e Regione Puglia.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, redatta esclusivamente sull'apposito modulo pubblicato contestualmente al presente Bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con firma apposta nel rispetto del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, apponendo idonea marca da bollo, deve essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero per le società di nuova costituzione, in attesa di rilascio del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'atto costitutivo e copia della richiesta di omologazione della stessa vidimata dalla CCIAA;

b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:
la insussistenza di procedure fallimentari;
il possesso, del requisito di PMI;
scheda tecnica (Allegato n. 3) ;

c) copia della documentazione relativa all'iniziativa proposta (preventivi per macchinari, impianti e attrezzature varie, progetti definitivi, studi, elaborati grafici, contratti, computi metrici, layout dell'iniziativa);

d) copia degli ultimi due bilanci o, per le ditte individuali, dichiarazione dei redditi, riferite agli ultimi due anni, copia aggiornata del libro soci (solo per le Società);

e) copia del bonifico bancario che attesti l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 9 del bando.

f) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di "Impegno alla Qualificazione Etica" attestante che l'impresa richiedente:

non utilizza manodopera minorile o lavoro nero durante tutte le fasi di realizzazione e commercializzazione dei beni/servizi utilizzati e prodotti;

osserva le normative vigenti in tema di contrattualistica del lavoro;

osserva le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e rispetto dell'ambiente;

si impegna a comunicare immediatamente all'Assessorato ICA della Regione Puglia qualsiasi variazione delle condizioni attestate;

si impegna a collaborare con l'Assessorato ICA della Regione Puglia e con il soggetto convenzionato / soggetto istruttore, nell'accertamento della sussistenza della condotta etica nelle attività aziendali.

Si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e, comunque, di età inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni.

Si intende per lavoro nero, il rapporto di lavoro che violi le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo stato in cui si effettua l'attività lavorativa.

i) documentazione attestante la copertura finanziaria del programma d'investimento proposto di cui all'art. 7 del bando.

Le domande di accesso all'istruttoria bancaria dovranno essere spedite al soggetto convenzionato / soggetto istruttore prescelto (di cui all'allegato 4) a mezzo lettera raccomandata A.R., pena l'esclusione, entro il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura "POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.17 - Azione A - Programma di sostegno agli investimenti produttivi - settore Commercio". Una copia del solo modulo di domanda dovrà altresì essere inviata, secondo i medesimi termini e modalità alla Regione Puglia Assessorato Promozione all'attività

ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

La valutazione delle proposte è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.

Tali criteri di selezione portano all'individuazione delle categorie di indicatori, di seguito elencate:

- A) Diffusione dell'innovazione tecnologica;
- B) Qualificazione della superficie di vendita;
- C) Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali
- D) Valorizzazione dei centri storici;

Gli indicatori ricadenti in ciascuna delle categorie, che nel loro insieme definiscono la collocazione delle proposte nella graduatoria di merito, sono elencati e descritti nel dettaglio all'Allegato 1 - Schema di valutazione delle proposte.

ART. 12 - GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Le graduatorie sono formulate e approvate dall'assessorato ICA al termine di invio delle risultanze istruttorie e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente del Settore Commercio entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R.P.; di tale determinazione verrà data tempestiva comunicazione alle imprese interessate.

I contributi non potranno in ogni caso eccedere la somma stanziata.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 14, la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria.

A tal fine la graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, nel limite massimo di 24 mesi dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.P..

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Il contributo in conto impianti, verrà erogato all'impresa beneficiaria in tre soluzioni:

- a) la prima quota, nella misura massima del 40% del contributo assentito, e reso disponibile 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie, può essere erogata all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, oppure a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata;
- b) la seconda quota, nella misura massima del 40% del contributo ammesso e reso disponibile un anno dopo il termine previsto per la disponibilità della prima quota, può essere erogata all'effettivo completamento dell'investimento ammesso a condizione che:
 - le fatture siano pagate e quietanzate nella misura non inferiore al 80% dell'investimento;
 - l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, una quota non inferiore ai due terzi del capitale proprio di cui all'art. 7 del presente bando;
 - sia certificato il completamento dell'investimento stesso;

- siano trascorsi 12 mesi dalla disponibilità della prima quota.

c) il saldo è erogato dopo la presentazione della relazione finale da parte della banca e della conseguente rideterminazione del contributo spettante; a condizione che:

- le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento;

- l'impresa abbia interamente versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, il capitale proprio di cui all'art. 7 del presente bando, entro il termine di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni di cui all'art. 5 del presente Bando.

-

d) Tutti gli stati di avanzamento lavori saranno liquidati all'impresa soltanto dopo l'espletamento della fase di monitoraggio a cura del soggetto convenzionato / soggetto istruttore con esito positivo, che avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa inerente lo stato di avanzamento.

La modulistica da presentare per gli stati di avanzamento sarà indicata nelle determinazioni regionali di concessione provvisoria del contributo.

La comunicazione a cura del soggetto convenzionato / soggetto istruttore di positivo esito del monitoraggio, dovrà essere inviata alla Regione Puglia.

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla Banca concessionaria unitamente alla relativa richiesta, al certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari, la seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

fideiussione bancaria o polizza assicurativa come sopra specificato (il relativo modello sarà indicato nelle determinazioni regionali di concessione provvisoria del contributo).

2) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in Euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato nonché la conformità dei lavori eseguiti al programma medesimo;

- nel caso in cui lo stato di avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia dovrà attestare anche la regolarità e lo stato della relativa pratica.

I destinatari dei contributi in aggiunta alla predetta documentazione debbono presentare in copia dichiarata conforme agli originali della documentazione contabile attestante le spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare, lettere liberatorie, titoli di spesa, elaborati di contabilità, ecc..

L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa e all'esito positivo di accertamento da parte della banca e all'avvenuto accreditamento al soggetto convenzionato / soggetto istruttore delle relative somme da parte della Regione. A tal fine l'impresa dovrà produrre, in alternativa:

1) copia delle fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari e lettere liberatorie in originale rilasciate dai fornitori;

2) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, e imponibile in euro;

3) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare;

La richiesta deve essere corredata inoltre delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

In sede di richiesta del saldo l'impresa beneficiaria dovrà fornire "l'Impegno alla Qualificazione Etica" di cui all'art. 10 lettera h del presente bando, prodotto, anche in maniera cumulativa, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e da eventuali appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, importatori ed esportatori dei beni/servizi utilizzati e prodotti.

ART. 14 - CUMULO E REVOCHE

L'Assessorato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del soggetto convenzionato / soggetto istruttore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.

- a) Qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti e quanto disciplinato all'art. 12 del testo della Legge regionale 4/1/2001 n. 3 modificato con Legge Regionale 10/8/2001 n. 23;
- b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di
 - cinque anni dalla data della loro entrata in funzione relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
 - dieci anni relativamente a strutture, stabilimenti altri tipi di beni immobili comunque denominati;
- c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- d) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità di cui alla lett. b) dell'art. 13, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota;
- e) qualora il programma non venga ultimato in ventiquattro mesi dalla data di adozione della determinazione della concessione provvisoria delle agevolazioni; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore
- f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- g) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 11 del presente bando subiscano variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superiori, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Per tutto quanto non previsto si applicano le regole indicate nel Manuale delle Procedure riportato

integralmente all'allegato 2.

ART. 15 - CONTROLLO

L'impresa a partire dalla fase di avvio della realizzazione dell'investimento, si impegna a consentire tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché di richiedere ed acquisire dalle Autorità Competenti le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare il rispetto di tutti gli obblighi assunti, con particolare riguardo:

1. al mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolabilità del programma e della concessione dei contributi;
2. agli adempimenti connessi agli stati di avanzamento del programma di investimento ed al relativo apporto dei mezzi finanziari propri;
3. alla individuazione e stima degli effetti di eventuali scostamenti rispetto al programma di investimenti ed al progetto accertati nella fase istruttoria, con l'individuazione delle motivazioni;
4. alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel Progetto e con le voci iscritte nel bilancio;
5. all'accertamento - una volta andato a regime l'impianto - del rispetto degli impegni occupazionali e normativi, nonché del generale andamento degli indicatori significativi del conto economico. Tutto ciò anche attraverso l'acquisizione di qualsiasi dato e notizia riguardante la gestione della Società, nonché con l'attivazione di verifiche di carattere contabile, amministrativo, gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo i sistemi contabili e le elaborazioni atte a rappresentare i risultati economici, finanziari e commerciali e secondo gli schemi e le scadenze previste.

Le predette attività saranno svolte direttamente dal soggetto convenzionato / soggetto istruttore.

ART. 16 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO L. n. 241/90

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande. Responsabile di misura è la dott.ssa Teresa Lisi tel e fax n. 080 5406937.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 675/96 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica Amministrazione.